

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 19/49/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso la Società HOTEL NOVARA SRL IN LIQUIDAZIONE in data 02/12/2010 presentava l'appello contro la decisione n° 269 della Commissione Tributaria Provinciale di MILANO, Sezione N° 15, pronunciata il 03/07/2009, depositata il 12/10/2009, a fronte del ricorso presentato da HOTEL NOVARA SRL IN LIQUIDAZIONE avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso IVA 2004 dell'Agenzia delle Entrate di ABBIATEGRASSO. Contestualmente HOTEL NOVARA SRL IN LIQUIDAZIONE chiedeva che la controversia venisse discussa in Pubblica Udienza.

L'appello veniva ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate di ABBIATEGRASSO.

In data 31/01/2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di MILANO presentava atto di costituzione in giudizio dell'appellata ex art. 54 D. Lgs. 546/1992.

In data 03/11/2011 la Società HOTEL NOVARA SRL IN LIQUIDAZIONE depositava Memoria illustrativa.

Per il contribuente è presente il dr. Luigi Gemino, mentre per l'Agenzia delle Entrate è presente la d.ssa Chiara D'Abruzzo.

Su invito del Presidente il relatore espone i fatti e le questioni della controversia.

- Successivamente il Presidente ammette le parti alla discussione. La difesa della contribuente insiste sulle motivazioni d'appello e deposita nota spese. L'Ufficio si riporta agli atti.

Dopo di che il Presidente dichiara chiusa la discussione e la Commissione si riserva la decisione in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- La Società HOTEL NOVARA SRL IN LIQUIDAZIONE presentava ricorso avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso IVA 2004 dell'Agenzia delle Entrate di ABBIATEGRASSO eccependo che a fronte di una richiesta di rimborso IVA pari ad € 3.021,00 gli sono stati rimborsati solo € 838,00, con un potenziale diniego di € 2.183,00;
- l'Agenzia delle Entrate di ABBIATEGRASSO rileva di aver erogato un rimborso di € 838,00 perché assume rilevanza fondamentale solo il bilancio finale di liquidazione, come da circolari nn. 143/2004 e 225/2005;
- la Commissione Tributaria Provinciale di MILANO - Sezione n. 15 - respingeva il ricorso perché "la richiesta del ricorrente in sede di dichiarazione a titolo di rimborso non ha trovato corrispondenza nel bilancio finale di liquidazione, che deve ritenersi documento probatorio obbligatoriamente utilizzabili";
- la Società HOTEL NOVARA SRL IN LIQUIDAZIONE, nel ricorso in appello, chiede di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto di annullare il relativo avviso di diniego al rimborso, dichiarando il diritto della società ad ottenere la restituzione della somma di euro 2.183,00 oltre gli interessi maturati e maturandi. Infatti:
- la società ha indicato sia il credito IVA che quello IRPEG e benché abbia erroneamente riportato i singoli importi, tuttavia il valore complessivo è esatto;

- per tale ragione l'Ufficio ha riconosciuto il credito IRPEG nell'ammontare indicato in dichiarazione dando così prevalenza all'importo ivi indicato anziché a quello risultante dal bilancio di liquidazione;
- il buon senso e il corretto comportamento dell'Ufficio dovrebbero indurlo a fare altrettanto per il credito IVA;
- l'Agenzia delle Entrate di MILANO 5 nella sua costituzione in giudizio rileva:
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 D. Lgs. 546/1992 perché proposto da soggetto ormai estinto;
- nel merito si ribadisce che l'importo rimborsato a favore della ricorrente ex art. 38 bis del DPR 63/1972 pari ad euro 838,00 è quello risultante dall'apposito bilancio di liquidazione. Infatti come confermato dalla CTR della Toscana "la sussistenza del rimborso del credito IVA conseguente alla dichiarazione finale della gestione di liquidazione, è subordinata al rispetto disposto normativo dell'art. 5, co. 1, DM 262/1992 e cioè che detto credito risulti evidenziato nel bilancio finale di liquidazione regolarmente depositato,
- si precisa inoltre che in fase di controllo ha accertato "una profonda discrasia tra i modelli di dichiarazione allegati da controparte ed utilizzati a supporto delle proprie richieste, e quelli ufficialmente presentati al fisco e reperibili dall'ufficio tramite interrogazione a sistema informativo.

Chiede in via principale di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 53 D. Lgs. 546/1992, ed in subordine il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Tutto ciò premesso:

questa Commissione, esaminati gli atti di causa, visti i documenti prodotti, rilevato che:

- l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 D. Lgs. 546/1992 perché proposto da soggetto ormai istinto non sussiste atteso che qualora il bilancio finale di liquidazione regolarmente depositato contenga un attivo ripartibile tra i soci (nella fattispecie crediti IVA) questi crediti devono essere riscossi dal liquidatore, che successivamente provvederà a distribuirli pro quota ai soci;
- per poter essere rimborsato il credito IVA conseguente alla dichiarazione finale della gestione di liquidazione è necessario che esso risulti evidenziato in tale bilancio finale di liquidazione regolarmente depositato, come disposto dall'art. 5, co. 1, DM 262/1992;
- l'importo rimborsato a favore della ricorrente ex art. 38 bis del DPR 63/1972 pari ad Euro 838,00 è quello risultante dall'apposito bilancio di liquidazione e non quello di Euro 3.021,00 richiesto dal contribuente;
- ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE,

RESPINGE L'APPELLO E CONFERMA LA DECISIONE DI PRIMO GRADO. SPESE COMPENSATE